



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 35/2010

Napoli 21 OTTOBRE 2010 (*)

DOPO LA SENTENZA N. 6998 DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 21 SETTEMBRE 2010 IN TEMA DI COMPATIBILITA' FRA IL CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO DI CONSULENTE DEL LAVORO CON ALTRA TIPOLOGIA (ES. DOTTORE COMMERCIALISTA) PURCHE' GLI IMPEGNI NON SIANO D'INTRALCIO ED OSTATIVI AD UN CORRETTO, EFFETTIVO E PROFICUO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, IL NOSTRO CNO PRENDE POSIZIONE ED INVITA I CPO A CONTINUARE NELL'ATTUAZIONE DELLA PRECEDENTE INTERPRETAZIONE.

Nella rubrica "Formare.....Informando" del 29 Settembre scorso (N. 20), abbiamo dato notizia della pronuncia del Consiglio di Stato N. 6998 del 21 Settembre 2010 in tema di interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4, D.M. 2/12/1997 di disciplina del praticantato nella parte in cui fa **divieto di effettuazione contemporanea di un duplice praticantato idoneo per l'accesso a professioni diverse.**

In quella circostanza, il Consiglio di Stato, ha fornito **una interpretazione estensiva** della citata disposizione regolamentare che così recita ***“il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse”***.

Sulla scorta dell'altra disposizione contenuta nel citato D.M. all'art. 5, per il quale il periodo di praticantato non può essere inferiore a 2 anni e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una presenza di almeno 4 ore medie giornaliere, **il Consiglio di Stato ha ammesso il contemporaneo svolgimento dei due praticantati nello stesso lasso di tempo (es. nel biennio) a condizione, però, che i rispettivi impegni ed obblighi non coincidano con gli stessi orari**. Quindi, se un aspirante Consulente del Lavoro effettua il praticantato nelle 4 ore medie giornaliere, potrà svolgere, per il Consiglio di Stato, **altro** praticantato nelle restanti ore 20 giornaliere.

La nostra Categoria, invece, ha da sempre interpretato il termine “contemporaneamente” in senso letterale (**in claris non fit interpretatio**) e, quindi, come divieto di effettuare, nello stesso lasso di tempo due praticantati per accedere a due diverse professioni.

Ed è di ieri, con nota ufficiale inviata a tutti i CPO, **la presa di posizione ufficiale del nostro CNO sulla vexata quaestio**.

Il CNO, infatti, con circolare N. 1043- Prot. 12341/U/24 del 20 ottobre 2010, **inviata a tutti i CPO**, non ritiene che detta sentenza espliciti sostanziale e vincolante efficacia sulla normativa vigente che regola il praticantato per la professione di consulente del lavoro in quanto valida solo fra le Parti in causa.

Non condivide, poi, l'interpretazione contenuta nella sentenza de qua per due ordini di motivi:

- a) ***non costituisce principio cui necessariamente altro giudice deve uniformarsi;***
- b) ***essa, comunque, è stata influenzata dal fatto che il CPO interessato aveva iscritto il praticante nel Registro ad onta che***

questo avesse fatto presente di svolgere già altro praticantato valido per l'accesso ad altra professione;

Il CNO si riporta, infine, alle disposizioni sulle preleggi annesse al codice civile le quali, all'art. 12, comma 1, sanciscono ***“nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla interpretazione del legislatore”***.

Da qui, l'invito a tutti i CPO a continuare ad osservare l'originaria interpretazione data dallo stesso CNO alla disposizione auspicando che, in ipotesi di futuro contenzioso, si possa avere giustizia attraverso la conferma del divieto del contemporaneo praticantato per professioni diverse.

Il CPO di Napoli si atterrà a questa interpretazione del CNO ricordando che, prima dell'emanazione del D.M. 2/12/1997, la proposta del CNO al Ministero in subjecta materia era proprio in questa direzione ermeneutica.

Perciò saremmo curiosi, ma solo per cultura, di leggere la difesa del CNO in questo giudizio amministrativo.

Per il resto, condividiamo tutte le osservazioni che sono contenute nella circolare del CNO di cui alla presente e doverosa informativa.

Sono conformi al diritto amministrativo ed ai canoni di interpretazione della norma (Emilio Betti, docet).

Ad Maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.